



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N. 8 S.S. 2023/2024

Il Tribunale Federale composto dai signori:

Avv. Enzo Paolini	Presidente
Avv. Marco Lupo	Componente
Avv. Andrea Rossi	Componente

Riunito giorno 07.12.23 con l'Assistenza della sig.ra Barbara Zicchieri, segretario, ha preso in esame il procedimento n. 05/2023-2024, scaturito a seguito di deferimento del Procuratore Federale nei confronti di:

- **Vito Sebastiano Chiappone**
- **Diego Rolla**
- **Paolo Matteo Tagliabue**
- **Leopoldo Paolo Ceccherelli**

Con atto di incolpazione e deferimento a giudizio, la Procura federale formulato i seguenti capi d'incolpazione nei confronti dell'odierni convenuti, contestando:

1. **Chiappone Sebastiano Vito**: per gli illeciti di cui:

all'art. 4 comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del Coni ed dell'art. 8.3 del Codice Etico e di Comportamento della FIR in correlazione con l'art. 20.1 Regolamento di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi posti a tutela della salute delle atlete sottoponendole ad un impegno agonistico non adeguato alle loro condizioni fisiche mettendo a repentaglio la loro integrità fisica contravvenendo al dovere inderogabile di apprestare, soprattutto nelle categorie giovanili, tutte quelle cautele necessarie per non arrecare nocumento alla integrità fisica degli atleti;

- all'art. 20.1 Regolamento di Giustizia Sportiva in correlazione l'art. 66.1 Regolamento Organico, il Regolamento di gioco della categoria "Under 15 maschile" per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza non essendosi



TRIBUNALE FEDERALE

attenuto a quanto disposto dai Regolamenti Federali e violato il Regolamento di gioco della categoria contravvenendo al divieto di squadre miste, e l'art. 21, commi 1 e 2, Regolamento Settore Arbitrale, per aver disatteso le disposizioni e direttive impartite dalla CNA che impongono all'arbitro, nell'esercizio delle sue funzioni, il principio di rettitudine a tutela della credibilità del ruolo e dell'immagine federale, con l'aggravante di cui all'art. 10.1 lett. A) per aver violato i doveri conseguenti all'esercizio delle sue funzioni.

- all'art. 31 lett. F, Regolamento di Giustizia per aver omesso di riferire con il referto i fatti così come verificatesi;

2. il sig. **Diego Rolla**: per gli illeciti di cui all'art. 4 comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del Coni ed dell'art. 8.3 del Codice Etico e di Comportamento della FIR, in correlazione con l'art. 20.1 Regolamento di Giustizia Sportiva, per aver impiegato la giocatrice Donati Aurora, nella consapevolezza del divieto di squadre miste, sottoponendola ad un impegno agonistico non adeguato alle sue condizioni fisiche esponendola, volontariamente, ad un serio pericolo per la sua integrità fisica in violazione dei doveri posti, soprattutto nelle categorie giovanili, a tutela della sicurezza fisica degli atleti;

- all'art. 20.1 Regolamento di Giustizia Sportiva in correlazione con il Regolamento di gioco della categoria "Under 15 maschile" in quanto, pur essendo consapevole del divieto federale di squadre miste, ha chiesto ed ottenuto di poter impiegare la giocatrice, aggravati dalle circostanze di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), Regolamento Giustizia Sportiva, per aver violato quei doveri relativi alla funzione di allenatore ancor più deprecabile attese le funzioni Tecnico Regionale del Comitato Regionale FIR Toscana svolte, e b) per aver indotto l'arbitro e l'organizzatore a violare le norme federali;



TRIBUNALE FEDERALE

3. **Tagliabue Paolo Matteo**, per gli illeciti di cui:

- all'art. 4, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del Coni ed dell'art. 8.3 del Codice Etico e di Comportamento della FIR in correlazione con l'art. 20.1 Regolamento di Giustizia Sportiva per aver impiegato la giocatrice Donati Aurora, sottoponendola ad un impegno agonistico non adeguato alle sue condizioni fisiche esponendola, volontariamente, ad un serio pericolo per la loro integrità fisica in violazione dei doveri posti, soprattutto nelle categorie giovanili, a tutela della sicurezza fisica degli atleti;
- all'art. 20.1 Regolamento di Giustizia Sportiva in correlazione con il Regolamento di gioco della categoria "Under 15 maschile", aggravati dalle circostanze di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e b) avendo, pur essendo consapevole dei divieti federali, chiesto ed ottenuto di poter impiegare la giocatrice, con le aggravanti di aver violato dei doveri inerenti alla sua funzione (lett. a) ed aver indotto l'arbitro e l'organizzatore a violare le norme federali (lett. b);

4. **Ceccherelli Leopoldo Paolo** per gli illeciti di cui:

- all'art. 4, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del Coni ed dell'art. 8.3 del Codice Etico e di Comportamento della FIR in correlazione con l'art. 20.1 Regolamento di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi posti a tutela della salute delle atlete, ai quali sono tenuti i tesserati, sottoponendole ad un impegno agonistico non adeguato alle loro condizioni fisiche mettendo a repentaglio la loro integrità fisica contravvenendo al dovere inderogabile di apprestare, soprattutto nelle categorie giovanili, tutte quelle cautele necessarie per non arrecare nocumento alla integrità fisica degli atleti;
- agli artt. 20.1 Regolamento di Giustizia Sportiva e Regolamento di gioco U.15 maschile per aver, quale organizzatore e/o Direttore del Torneo, sostenuto,



TRIBUNALE FEDERALE

favorito ed acconsentito alla partecipazione di giocatrici al Torneo riservato a giocatori della categoria "Under 15 maschile" nella consapevolezza del divieto di squadre miste, con l'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) Regolamento di Giustizia Sportiva per aver abusando dei poteri di organizzatore e violando i doveri derivanti della sua funzione, nonché dell'art. 10, comma 1, lett. b) Regolamento di Giustizia Sportiva, per aver indotto l'arbitro ed i partecipanti a violare le norme.-

Dopo l'udienza del 7/12 e seguente discussione in Camera di Consiglio, il Tribunale è giunto alla decisione che segue.

Per una chiara esposizione dei fatti occorre preliminarmente chiarire che questo Tribunale omologa il patteggiamento concordato tra il sig. Chiappone e la Procura Federale. In ordine alle altre posizioni rileva che dall'istruttoria, è emerso come il Sig. Chiappone abbia ammesso confessorialmente di aver mal interpretato il torneo, ritenendo che la partita fosse "*un torneo da giocare a squadre miste*", acconsentendo che le due atlete -Beatrice Accolla e Donati Aurora- disputassero la partita, e specificava altresì che gli allenatori stessi avevano acconsentito a tale decisione. Il sig. De Benedetto dichiarava di essere arrivato sul campo appena in tempo per l'inizio delle gare e quindi di non avere avuto il tempo di controllare gli elenchi dei giocatori e il consenso degli arbitri.

Gli altri incolpati Rolla e Tagliabue, pur consapevoli dell'assoluto divieto di far giocare insieme giocatori e giocatrici non hanno mostrato alcun dissenso. Per tale ricostruzione dei fatti è evidente la concorrente responsabilità dei due allenatori Rolla e Tagliabue che, con superficialità e negligenza hanno messo a rischio l'integrità fisica delle loro giocatrici, violando il dovere inderogabile di apprestare tutte quelle tutele necessarie per non arrecare danno alla salute degli



TRIBUNALE FEDERALE

atleti secondo quanto disposto dal codice di Comportamento Sportivo del Coni, dal Codice Etico Federale ed ancora dei doveri di lealtà probità e corretta sportiva di cui al regolamento di giustizia FIR.

È da evidenziare come anche il Sig. Ceccarelli abbia acconsentito – su richiesta degli allenatori - che le due ragazze partecipassero al Torneo assumendosi quindi il rischio di mettere a repentaglio la loro salute fisica.

Il Tribunale non può non ravvisare chiari profili di responsabilità nei confronti degli incolpati per violazione dell'art. 20.1 del regolamento di giustizia FIR, aver violato i doveri conseguiti all'esercizio delle loro funzioni nei confronti delle giocatrici Beatrice Accolla e Donati Aurora.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene sussistenti i profili di responsabilità agli odierni incolpati per il comportamento tenuto.

P.Q.M

Il Tribunale Federale, preso atto dell'istanza di patteggiamento proposta dal sig. Vito Sebastiano Chiappone depositata in atti e concordata con la Procura; considerate le difese degli altri deferiti e preso atto delle dichiarazioni a verbale; omologa il patteggiamento proposto dal sig. Vito Sebastiano Chiappone e condanna Rolla Diego, Tagliabue Paolo Matteo e Ceccherelli Leopoldo Paolo alla sanzione di mesi 1 di interdizione ciascuno, per violazione dell'art. 20.1 del Regolamento di Giustizia.

Il Presidente del Tribunale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 21/12/2023

PUBBLICATA

IL 21/12/2023.....

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri